



Provincia di Modena

Area Tecnica
Programmazione trasporti e mobilità sostenibile
Trasporti e Concessioni

Determinazione numero 1287 del 17/06/2026

OGGETTO: SCI CLUB PIANDELAGOTTI ASD. MANIFESTAZIONE COMPETITIVA PODISTICA DENOMINATA "ALPICELLA TRAIL" CON PERCORRENZA NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E LUCCA, IN PROGRAMMA IL 05/07/2026. Autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 285/92 (Codice della strada)..

Il Funzionario delegato PARENTI GIULIA

E' pervenuta a questo Servizio il 12/05/2026 ed assunta a prot. 16613/11-15-07/80/2026 il 12/05/2026, successivamente integrata, su richiesta della Scrivente, con nota del 12/06/2026 assunta a prot. 21320/11-15-07/80/2026 il medesimo giorno, la domanda con la quale SCI CLUB PIANDELAGOTTI A.S.D. (CF 93000490362), con sede in Via CENTRALE - 41044 FRASSINORO (MO), in persona del Presidente, Sig.ra CHIESI MARIA CRISTINA, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 285/92, per lo svolgimento della manifestazione competitiva podistica denominata "ALPICELLA TRAIL" prevista per il giorno 05/07/2026, con inizio alle ore 09:00 fino alle ore 15:00 circa.

Visti:

Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 9, come da ultimo modificato dall'art. 1 L. 9 aprile 2025 n. 58, disciplina le competizioni sportive su strada, la competenza per le autorizzazioni e le formalità per il rilascio delle stesse nonché la competenza per l'adozione dei provvedimenti di diversa regolamentazione della circolazione in occasione dello svolgimento delle competizioni stesse.

La legge 1 agosto 2002 n. 168 ("Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121"), reca disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

La citata legge n. 168/2002 ha prodotto l'immediata entrata in vigore delle modifiche all'art. 9 del Codice della Strada, previste dal D.Lgs. n. 9/2002, anticipando con ciò il trasferimento di competenze autorizzatorie dalle Prefetture alle Regioni, originariamente previsto per il 1 gennaio 2003, in materia di competizioni sportive, su strade che interessano più Comuni.

La legge regionale 19.12.2002 n. 36, ad oggetto "*Modifiche all'art. 233 della L.R. 21 Aprile 1999 n. 3 (riforma del sistema regionale e locale) in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha proceduto alla modifica dell'art. 233 della Legge Regionale 21.4.99 n. 3 delegando competenze a Province e Comuni.

La Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28/1/2021 ad oggetto "Legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziaria 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Disposizioni in materia di circolazione stradale”.

L'art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 12/07/2023, ad oggetto: “*Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo*”, che ha modificato l'art. 233 della Legge Regionale n. 3/1999, confermando, in materia di competizioni sportive su strada, la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle Province, alla Città Metropolitana di Bologna ed ai Comuni.

La Legge n. 58 del 09/04/2025 ha apportato modifiche all'art. 9 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), introducendo all'ultimo capoverso del comma I la possibilità, qualora sia necessario per i diversi interessi pubblici coinvolti, acquisire le autorizzazioni di più enti, di indire una conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990.

Con comunicazione prot. 16737 del 13/05/2026 la Scrivente provvedeva ad indire Conferenza di servizi decisoria, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis L. 241/90, invitando a parteciparvi gli Enti ed Organi coinvolti, fissando in 15 giorni il termine perentorio entro il quale questi ultimi dovevano rendere le determinazioni di competenza formulate in termini di assenso o dissenso, con precisazione che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine suddetto ovvero una determinazione priva dei requisiti di cui al comma III dell'art. 14 bis della L. 241/90, equivaleva ad assenso senza condizioni.

Acquisiti i nulla osta dei seguenti enti, dei quali se ne consegna copia all'atto del rilascio del presente provvedimento:

- Comune di Frassinoro, con nota ricevuta il 13/05/2026 ed assunta a prot. 16717/11-15-07/80/2026 il medesimo giorno;
- Ente Parchi Emilia Centrale, con nota pervenuta il 15/06/2026 ed assunta a prot. 21555/11-15-07/80/2026 il medesimo giorno;
- Provincia di Lucca, con nota pervenuta il 17/06/2026 ed assunta a prot. 21845/11-15-07/80/2026 il medesimo giorno, nella quale si specifica che la manifestazione interesserà strade provinciali ricadenti nel territorio del Comune di Castiglione Garfagnana;

In mancanza di comunicazioni, si considera acquisito l'assenso senza condizioni di: Provincia di Reggio Emilia, Questure, Prefetture e Polizie Stradali di Modena, Lucca e Reggio Emilia, Comuni di Villa Minozzo e Castiglione di Garfagnana, Polizia Locale dei Comuni del Distretto Ceramico-sub ambito montano, Polizia Locale Unione Comuni Garfagnana, Polizia Locale Unione Montana Comuni Appennino Reggiano, Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Considerato che sono interessati al transito della manifestazione anche tratti di strada provinciale di proprietà di questa Amministrazione, così come risulta dal referto assunto a prot. 16866 del 13/05/2026, redatto dal tecnico dell'U.O. Trasporti e Concessioni, per il quale il Servizio Viabilità ha accordato il nulla osta al transito:

- S.P. 324 del Passo delle Radici dal Km 76,880 al Km 76,890 e dal Km 77,740 al Km 77,794 (attraversamento)

Considerato che non è prevista la chiusura al transito della strada provinciale sopra indicata.

Visto che la manifestazione risulta coperta dalle polizze assicurative stipulate dalla UISP per conto proprio delle Società Affiliate e dei suoi tesserati con UNIPOLSAI S.p.A.-polizza manifestazioni e gare R.C.T. n. 65/154099947 e Infortuni n. 77/154100098, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 285/92.

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Giulia Parenti, Funzionario Amministrativo dell'U.O. Trasporti e Concessioni, Servizio Programmazione Trasporti e Mobilità Sostenibile.

Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei Dirigenti, dall'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall'art. 53 dello Statuto dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Provincia di Modena - Sezione “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” - come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell'istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti od Amministrazioni,

D E T E R M I N A

1. DI AUTORIZZARE ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) SCI CLUB PIANDELAGOTTI A.S.D. allo svolgimento della manifestazione competitiva podistica denominata "ALPICELLA TRAIL" prevista per il giorno 05/07/2026, con inizio alle ore 09:00 fino alle ore 15:00 circa, secondo il percorso di gara previsto nella documentazione fornita, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni indicate dagli organi preposti e a quelle di seguito elencate.
2. DI ACCORDARE IL NULLA OSTA a SCI CLUB PIANDELAGOTTI A.S.D., per il transito sul seguente tratto di strada provinciale:
-S.P. 324 del Passo delle Radici dal Km 76,880 al Km 76,890 e dal Km 77,740 al Km 77,794 (attraversamento)
3. DI DEMANDARE alle Autorità Competenti, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 bis dell'art. 9 del D.Lgs. 285/92, l'emissione del seguente provvedimento:
-ordinanza di sospensione temporanea della circolazione stradale lungo i tratti di strada interessati dalla manifestazione.

CONDIZIONI

1. E' prescritto il presidio di Polizia Locale;
2. E' prescritto altresì un adeguato presidio degli attraversamenti stradali da parte del personale predisposto dall'Organizzatore;
3. Gli organizzatori devono ottenere dalle Autorità competenti i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione nonché ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare un adeguato servizio d'ordine e di vigilanza, anche al fine di garantire la regolarità del traffico;
4. Gli organizzatori devono assicurare un idoneo servizio di vigilanza che espliciti funzioni di segnalazione della disposta sospensione temporanea della circolazione, in particolare presidiando gli accessi, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;
5. Il personale addetto alla vigilanza, e al presidio delle intersezioni, dovrà essere dotato di bracciale o di altro indumento munito di segno di riconoscimento, dotato di bandierine rosse di dimensioni minime 50x50 cm;
6. In caso di scarsa visibilità o pioggia, i veicoli del seguito dovranno tenere accese le luci anabbaglianti;
7. Gli organizzatori devono porre in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
8. Gli organizzatori dovranno attenersi al rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360, DPR 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), segnalando l'inizio e la fine della carovana, composta dagli atleti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirla, con cartelli mobili aventi dimensioni minime di 120x25 cm; i cartelli, costituiti da pannelli rettangolari, dovranno essere sistemati in modo solido e sicuro su veicoli dotati di idonei sostegni, in modo che il loro bordo inferiore sia posto ad un'altezza da terra non inferiore a 1,50 m e non superiore a 2,50 m; i cartelli dovranno permanere sui veicoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione; le scritte dei cartelli dovranno essere di colore nero aventi dimensioni minime conformi a quelle previste dall'articolo 80 DPR 16.12.1992, n. 495;

9. Gli organizzatori devono, prima dell'inizio della gara, dare avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
10. Gli organizzatori devono adottare tutte le misure necessarie per un sicuro e regolare svolgimento della manifestazione, accertando, tra l'altro, immediatamente prima della gara, tramite specifico sopralluogo sull'intero percorso, la piena transitabilità dello stesso;
11. Gli organizzatori dovranno fare visionare ai partecipanti, prima dell'inizio della competizione, la presente autorizzazione, al fine di rendere note le prescrizioni in essa contenute;
12. Salvo che non sia diversamente disposto dagli organi di polizia stradale che scortano la competizione, al fine di garantire il rispetto delle ordinanze di sospensione temporanea della circolazione, gli organizzatori devono prevedere che il veicolo con il cartello "inizio gara (ciclistica, podistica, ecc.)" transiti al massimo cinque minuti prima del primo concorrente e che il cartello "fine gara (ciclistica, podistica, ecc.)" transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi in materia e, in ogni caso, deve essere evitato che tra il transito del veicolo d'inizio corsa e quello di chiusura trascorrono più di quindici minuti;
13. Prima della partenza e durante lo svolgimento della gara deve essere dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa dovranno rispettare le norme che regolano la circolazione stradale. Ai fini della presente prescrizione il distacco è considerato incolmabile se supera un tempo pari a tre minuti per ciascun ora di gara; ai concorrenti non più in gara dovrà essere imposto, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti in gara;
14. Gli organizzatori devono dare la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d'informazione, ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
15. Limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, deve essere dato preavviso di almeno ventiquattro ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
16. Gli organizzatori dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza;
17. Gli organizzatori, qualora si verifichino condizioni di pericolo per i concorrenti e l'eventuale seguito, sia a causa di avverse condizioni atmosferiche che per qualsiasi altra evenienza, dovranno interrompere o sospendere la gara;
18. Gli organizzatori devono assicurare una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso durante lo svolgimento della manifestazione, con la presenza di almeno un'autoambulanza e di un medico;
19. Gli organizzatori devono assicurare che non sia arrecata offesa alle strade ed all'ambiente e comunque che sia ripristinata puntualmente la situazione preesistente; inoltre è vietato lasciare rifiuti lungo il percorso con l'obbligo di osservare tutte le cautele per quanto attiene il pericolo di incendi;
20. Gli organizzatori dovranno provvedere al ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni ed alla bonifica del piano viabile da perdite di lubrificanti e/o carburanti in dipendenza della manifestazione svolta;

21. Copia della presente autorizzazione deve essere presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assuma le funzioni, per gli eventuali controlli degli organi di polizia.

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, cap 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A. contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

IMPUGNAZIONI

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

BOLLO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27 bis allegato B del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972.

Il Funzionario delegato
PARENTI GIULIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)